

**MOBILITA' DA POSTE A MINISTERI – ENTI PUBBLICI –
L'INQUADRAMENTO NON PUO' ESSERE PEGGIORATO.**

Con decreto 28 marzo 2001 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica, diversi dipendenti da Poste SPA erano trasferiti ai sensi dell'articolo 4 comma 2 del DL 163 del 12 maggio 1995 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 luglio 1995 n.273 nel ruolo di diversi enti pubblici o ministeri ed erano inquadrato in aree contrattuali (livelli) non corrispondenti alla posizione professionale ricoperta presso le Poste.

Ad esempio, a seguito di detto trasferimento, molti dipendenti di quinto livello delle Poste (operatori specializzati) erano così inquadrato nell'Area funzionale B (ex IV°-V°-VI°) del CCNL Comparto Ministeri nella posizione interna definita B-2, già corrispondente al livello V° della carriera ministeriale. L'inquadramento in tale posizione economica comporta la *“gestione di processi e problematiche di discreta complessità, nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite”*. Vi fanno parte, ad esempio, i lavoratori che svolgono *“attività preparatorie di atti anche da notificare, predispongono computi, rendiconti e situazioni contabili semplici, svolgono attività di stenodattilografia ed inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche semplici, che curano la tenuta di strumenti di registrazione ed archiviazione”*.

Dal raffronto fra la declaratoria relativa all'Area Operativa (ex V° livello) CCNL Poste con quella dell'Area funzionale B, posizione economica B-2 (ex V° livello) CCNL Ministeri, risulta evidente la mancata corrispondenza fra i due inquadramenti; si evince, al contrario, che l'ex livello V° del personale delle Poste corrisponde al livello VI° CCNL Ministeri, e precisamente alla posizione economica B-3.

La declaratoria relativa alla posizione economica B-3 prevede, infatti, che il lavoratore possieda *“capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati e che svolga attività di gestione delle relazioni dirette con gli utenti”*. Appartiene a detta posizione, ad esempio, il *“lavoratore che, nei diversi settori di competenza, elabora dati e situazioni complesse anche utilizzando strumentazioni informatiche, rilascia copie, certificati ed estratti, esplica attività di segreteria in commissioni, attività di istruttoria sulle base di procedure predefinite.”*

La mobilità del personale tra due sistemi omogenei disciplinati entrambi dal diritto privato ed in particolare da quello del lavoro, comporta sostanzialmente la sostituzione di un soggetto datore di lavoro ad altro preesistente, con sostanziale continuità o diversificazione regolamentata, del rapporto nei suoi termini essenziali (mansioni – inquadramento –retribuzione).

Il raffronto tra ordinamento postale ed ordinamento ministeriale deve avvenire attraverso l'individuazione nell'attuale assetto del personale ministeriale della posizione di lavoro più affine a ciascuna posizione di lavoro postale, indipendentemente dalla collocazione in una qualifica funzionale corrispondente alla categoria postale.

Nel caso in cui la posizione di lavoro individuata come la più affine sia collocata in una qualifica funzionale diversa da quella corrispondente dell'ordinamento postale, tale qualifica non può essere disconosciuta, in quanto, in tal caso, non si tratterebbe di consentire una ingiustificata promozione del soggetto appartenente a detta categoria ma, al contrario, verrebbe realizzata la corretta collocazione nella posizione corrispondente.

Ne consegue che l'equiparazione non necessariamente deve comportare un inquadramento di tipo orizzontale, ossia all'interno di una qualifica corrispondente alla categoria di appartenenza, potendo riscontrarsi, invece, la necessità di procedere ad un inquadramento di tipo verticale, ossia in qualifica funzionale superiore rispetto alla categoria di appartenenza nell'ordinamento postale (in casi analoghi conforme in tal senso T.A.R. Sicilia, Sez. II, 8 luglio 1999, n.1430; T.A.R. Sicilia, Sez. I, 24 gennaio 2000, n. 69).

La giurisprudenza (Tribunale di Pordenone – Giudice del Lavoro n,239/02 dd.5.12.2002- ha adottato i termini sopra indicati ed in particolare ha individuato come la posizione B-3 sia quella più consona al corretto inquadramento dei dipendenti postali provenienti dall'area operativa ed in particolare dalla ex categoria quinta, specificando come la declaratoria della figura professionale B-3 " *presuppone capacità di coordinamento di unità operative con assunzione di responsabilità dei risultati, gestione delle relazioni dirette con gli utenti e, quindi conoscenze ed esperienze adeguate allo svolgimento delle attività presenti nel processo produttivo, attitudini queste riconducibili anche alla figura professionale contemplata dall'area operativa – V° livello postale.*"